

---

Comune di Codognè

---

Provincia di Treviso  
Via Roma, 2 – CAP 31013

---



---

Tel. 0438.7931 – Fax 0438.793201

---

Web: [www.comune.codogne.tv.it](http://www.comune.codogne.tv.it)

---

[info.comune.codogne.tv@pecveneto.it](mailto:info.comune.codogne.tv@pecveneto.it)

---

c.f. 82002570263 – p.i. 01289680264

---

## Comune di Codognè

Provincia di Treviso

### ***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 7 Giugno 2017.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 23 Giugno 2017 per decorrenza dei termini.

Codognè, lì 3 luglio 2017

Il Responsabile del Servizio  
f.to (dott. Vendramini Mario)



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

### **INDICE**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito d'applicazione e casi di esclusione
- Art. 3 Consegna e registrazione degli oggetti o beni
- Art. 4 Oggetti di valore
- Art. 5 Documenti ritrovamento e restituzione
- Art. 6 Beni deperibili o pericolosi
- Art. 7 Pubblicità del ritrovamento
- Art. 8 Ritiro – Restituzione degli oggetti
- Art. 9 Condizioni del bene rinvenuto
- Art. 10 Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore e cause di esclusione
- Art. 11 Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte dell'Amministrazione comunale
- Art. 12 Spese
- Art. 13 Procedure per la valutazione degli oggetti di valore – controversie
- Art. 14 Procedure per gli oggetti privi di valore commerciale
- Art. 15 Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge
- Art. 16 Struttura responsabile del procedimento
- Art. 17 Forme di alienazione degli oggetti di valore
- Art. 18 Disposizioni finali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_



## Articolo 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della gestione degli oggetti rinvenuti.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al comma precedente è effettuata ai sensi degli articoli 927 e seguenti del codice civile.

## Articolo 2

### Ambito d'applicazione e casi d'esclusione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli oggetti rinvenuti dai cittadini, qualora smarriti e non immediatamente riconsegnabili al legittimo proprietario o possessore.
2. Tra i beni di cui al precedente comma sono compresi i veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare quali biciclette, carrozzette, ecc.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano ai veicoli in stato di abbandono, i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia, nonché alle cose deperibili. Il ritrovamento o l'individuazione di tali ultimi oggetti soggiacciono alla procedura prevista dal successivo articolo 6.
4. L'accettazione d'armi, munizioni ed esplosivi eventualmente rinvenuti nel Comune di Codognè è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

## Articolo 3

### Consegna e registrazione degli oggetti o beni

1. Ogni oggetto ritrovato, qualora per qualsiasi causa non ne sia stata possibile la restituzione al proprietario da parte del ritrovatore, deve essere depositato presso l'apposito ufficio comunale oggetti rinvenuti, individuato negli Uffici del Comando Polizia Locale di Codognè, da parte dell'Ufficio predetto, deve essere redatto un verbale di consegna sottoscritto dal ritrovatore, contenente la descrizione dell'oggetto ricevuto, lo stato dello stesso al momento della consegna e le circostanze del ritrovamento.
2. I beni ritrovati potranno essere consegnati, provvisoriamente ad agenti in servizio della polizia locale, alle forze dell'ordine dello Stato, o ad enti e società con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, a condizione di procedere alla successiva e definitiva consegna all'ufficio "oggetti rinvenuti".
3. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati e depositati in apposita area individuata dall'amministrazione comunale, alla quale sarà consentito accedere unicamente ai responsabili della gestione dei beni, ai fini di facilitarne la catalogazione ed il reperimento. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale.
4. I soggetti individuati al comma 2 non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni rinvenuti o consegnati dal ritrovatore durante l'espletamento del servizio.



## Articolo 4 **Oggetti di valore**

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore o ritenuti tali, nonché carte bancomat, di credito, blocchi d'assegni, libretti di risparmio o simili, sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'ufficio "oggetti rinvenuti".

## Articolo 5 **Ritrovamento e restituzione dei documenti**

1. Qualora trattasi di documenti quali:  
*carte d'identità, patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli, tessere sanitarie, codici fiscali, passaporti, tessere d'identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, abbonamenti autobus, treni, ecc., tessere universitarie, altri documenti aventi valore certificativo o identificativo relativi a persone residenti nel Comune di Codognè*, salvo quanto previsto al successivo comma 3, l'ufficio invia gli stessi all'Ente emittente.  
Qualora si tratti di documenti relativi a persone residenti in altri Comuni, gli stessi sono spediti, sempre a cura dell'ufficio preposto, al Sindaco del Comune di appartenenza.
2. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1 l'addetto o gli addetti designati alla custodia degli oggetti rinvenuti non sono tenuti ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli interessati siano sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da esso desumibile.  
I suddetti documenti devono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne sia fatta espressa richiesta all'ufficio da parte dei medesimi.
3. Qualora i documenti di cui al presente articolo, nonché bancomat, carte di credito, blocco assegni, libretti postali, siano ritrovati da agenti della Polizia Locale, o ai medesimi riconsegnati dopo il ritrovamento, questi dovranno, se possibile, provvedere a restituirli direttamente agli interessati anche prima del deposito all'ufficio "oggetti rinvenuti" previa compiuta identificazione dei soggetti interessati e verifica della sussistenza del diritto di proprietà in loro capo.  
L'avvenuta restituzione deve essere documentata mediante apposita attestazione d'avvenuta consegna con firma di regolare ricevuta.
4. I documenti appartenenti a stranieri, salvo quanto previsto ai precedenti commi e a quello che segue, sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.
5. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.
6. L'ufficio "oggetti rinvenuti" non risponde d'eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la consegna degli oggetti è effettuata da altri organi od Enti.
7. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nel termine di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.



## Articolo 6

### **Beni deperibili o pericolosi**

1. Per motivi d'igiene o deperibilità del bene ritrovato si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale.
2. Qualora siano consegnati, da parte di terzi, dei contenitori chiusi come borse o valige, l'ufficio provvede alla loro apertura redigendo apposito verbale; copia del predetto verbale è consegnata al ritrovatore. Ciò, al fine di evitare il deposito presso l'ufficio competente di sostanze nocive, pericolose o deperibili.
3. Qualora l'ufficio, l'agente o il dipendente comunale cui venga consegnato l'oggetto ritrovato riscontri od abbia il sospetto della presenza di sostanze pericolose, ne dà immediata comunicazione alle competenti autorità di polizia, sanitarie o di soccorso.

## Articolo 7

### **Pubblicità del ritrovamento**

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del codice civile con pubblicazioni effettuate mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune.  
In tal senso, a cura dell'ufficio preposto, l'elenco potrà essere altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Codognè.
2. Il Comando Polizia Locale, essendo il servizio comunale responsabile della gestione dei beni rinvenuti ai sensi del successivo articolo 15, può consentire la divulgazione a mezzo stampa, radio, televisione, di informazioni, ancorché sommarie, dei beni consegnati al competente ufficio comunale.

## Articolo 8

### **Ritiro/restituzione degli oggetti**

1. L'ufficio "oggetti rinvenuti" accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del c. c., sia il legittimo proprietario o soggetto equiparato ai sensi dell'art. 931 c. c., ovvero un suo legale rappresentante, se persona giuridica, tutore o curatore per minori e interdetti, o persona delegata per iscritto al ritiro con le modalità e le procedure previste dalla legge.
2. Chiunque si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di polizia.
3. L'interessato che si presenta come possessore o proprietario per il ritiro di un qualsiasi oggetto in giacenza non può prendere visione del medesimo prima dell'avvenuta restituzione.
4. L'ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.  
Inoltre, il medesimo ufficio informa l'interessato della necessità di comunicare notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o dello smarrimento dell'oggetto medesimo.



5. Il pubblico non può accedere ai locali dell'ufficio "oggetti rinvenuti" adibiti a deposito ed ai locali di custodia degli stessi.
6. I preposti all'ufficio "oggetti rinvenuti" non sono tenuti a fornire ai soggetti interessati alcun chiarimento sugli oggetti depositati se non quelli previsti per le forme di pubblicità.
7. In caso di decesso dell'avente causa, l'ufficio provvede perché gli oggetti d'effettiva proprietà del defunto siano riconsegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione: in tal senso la condizione di erede è autocertificabile. Qualora gli eredi siano più d'uno, il bene sarà consegnato previa presentazione di delega al ritiro a firma di tutti gli interessati. Gli oggetti, però, potranno essere riconsegnati, agli eredi dell'avente causa, qualora questi fosse stato il ritrovatore, solamente dopo il termine previsto dall'art. 929 del c. c.

## Articolo 9

### **Condizioni del bene rinvenuto**

1. L'amministrazione comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per evitare danni all'amministrazione stessa od alle sue strutture.
2. L'amministrazione comunale non risponde di eventuali irregolarità o danni che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente ufficio.

## Articolo 10

### **Acquisto della proprietà del bene ritrovato da parte del ritrovatore e cause d'esclusione**

1. Al verificarsi delle circostanze previste dall'art. 929 del c. c. sia per quanto concerne l'acquisto della cosa da parte del ritrovatore, sia per quanto concerne il suo prezzo, qualora si sia proceduto alla vendita della cosa, il bene, od il predetto ricavato, è messo a disposizione del ritrovatore alla scadenza del termine previsto dalla legge. In tal senso, l'ufficio preposto comunica per iscritto, mediante raccomandata A/R all'interessato, la messa a disposizione del bene. Nella comunicazione dovrà essere precisato che il bene potrà essere ritirato previo pagamento delle spese sostenute per la ricerca e la custodia dello stesso; il medesimo ufficio potrà prevedere analoga comunicazione tramite preventivo avviso sullo stesso verbale di ritrovamento.
2. Il mancato ritiro, senza giustificazione, comporterà il passaggio in proprietà del bene in capo all'amministrazione comunale. Il ritardo nel ritiro del bene, ancorché giustificato, non potrà essere superiore a 90 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui sopra.
3. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio, ai dipendenti delle aziende partecipate per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno dei veicoli medesimi.



## Articolo 11

### **Acquisto della proprietà, del bene ritrovato, da parte dell'Amministrazione Comunale**

1. Decorsi i termini di cui all'art. 929 del c. c. ed il periodo ulteriore previsto dal precedente articolo 10, senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto o il suo prezzo, questo diviene di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. I beni custoditi nelle aree individuate allo scopo divenuti di proprietà dell'amministrazione comunale, come borse, valigie, indumenti, buste con documenti, vestiario, effetti personali o altri oggetti privi di valore commerciale, saranno alienati o verranno devoluti, qualora riutilizzabili, ad enti o associazioni di volontariato.
3. I beni di valore saranno catalogati dall'ufficio "oggetti rinvenuti", mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e posti in vendita con le modalità stabilite dal successivo articolo 17. Le somme di denaro saranno, invece, incamerate nelle casse comunali.
4. I beni riutilizzabili, qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere acquisiti ed utilizzati dagli uffici comunali su richiesta degli stessi.

## Articolo 12

### **Spese**

1. Il proprietario, il possessore od il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, devono pagare, ai sensi dell'art. 929 c. c. una somma, a titolo di rimborso delle spese occorse per la custodia.  
Tali importi verranno maggiorati delle spese di spedizione ove richiesto dal rinvenitore o dal proprietario.  
Tale importo verrà maggiorato delle spese di spedizione, ove richiesta dal rinvenitore o dal proprietario.
2. L'importo relativo alla spesa di cui al comma precedente, può essere aggiornato con cadenza biennale mediante apposita delibera della Giunta Comunale.
3. Il pagamento delle spese di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dai soggetti di cui al precedente comma 1 presso l'ufficio "oggetti rinvenuti" che rilascerà apposita ricevuta.
4. Alla somma da versare a titolo di rimborso spese, per gli oggetti sottoposti dall'ufficio a perizia dovrà essere aggiunta, se dovuta, una somma pari ad una vacazione del perito estimatore.

## Articolo 13

### **Procedure per la valutazione degli oggetti di valore/controversie**

1. Gli oggetti rinvenuti, in buono stato e funzionanti, vengono stimati sulla base di una indagine di mercato oppure di una perizia predisposta da un soggetto esperto in materia.
2. Il prezzo di partenza della base d'asta degli oggetti rinvenuti, valutati mediante indagine di mercato, sarà ricavato dal prezzo più basso risultante dall'indagine e riferito all'oggetto usato, meno un'ulteriore percentuale di sconto pari al 30%.  
Se la prima asta dovesse risultare deserta, si procederà alla vendita dell'oggetto mediante nuova asta, applicando un'ulteriore sconto del 15%. Se anche quest'ultima non dovesse andare a buon fine.





## Articolo 14

### **Procedure per gli oggetti privi di valore commerciale**

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale o non funzionanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10, trascorso il termine di legge, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, possono essere distrutti redigendo apposito verbale.

## Articolo 15

### **Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge**

1. A norma dell'art. 930 del c. c. spetta al ritrovatore, qualora ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal giudice.
2. Il proprietario, ai sensi del predetto articolo del C. C. deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per legge a titolo di premio. In tal senso l'amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile che potesse scaturire da un mancato pagamento del premio previsto.
3. Il ritrovatore, per gli adempimenti di cui ai precedenti commi, dovrà acconsentire al trattamento dei propri dati, da parte dell'ufficio "oggetti rinvenuti", per l'ottenimento del premio; in particolare, il medesimo dovrà acconsentire alla comunicazione delle proprie generalità al proprietario del bene.

## Articolo 16

### **Struttura responsabile del procedimento**

1. L'amministrazione comunale individua l'organo competente a svolgere l'attività di gestione degli oggetti rinvenuti nel Comando Polizia Locale di Codognè, ai sensi degli articoli 929 e seguenti del codice civile.  
L'organo provvederà a sua volta alla nomina dei responsabili alla gestione dei beni.
2. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti sono di competenza del Responsabile dell'articolazione organizzativa, individuata ai sensi del comma precedente, fatte salve differenti determinazioni organizzative e procedurali del medesimo responsabile all'interno della struttura.

## Articolo 17

### **Forme di alienazione degli oggetti di valore**

1. L'alienazione degli oggetti di valore, divenuti ai sensi dell'articolo 11 di proprietà della amministrazione comunale, viene espletata attraverso procedure ad evidenza pubblica.

## Articolo 18

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Il precedente del 26 aprile 2006 è abrogato.